

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 2017, n. 6

Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti- Approvazione.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Dott. Domenico Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, d'intesa con il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 605 del 21 maggio 2007 la Giunta regionale prendeva atto dell'Accordo di Programma Quadro per la Tutela Ambientale con le Forze dell'Ordine, Arpa Puglia, e il CNR-IRSA ed approvava il progetto denominato "Tutela Ambientale" le cui attività venivano puntualmente definite attraverso la stipulazione di singole convenzioni tra la Regione Puglia e la Guardia di Finanza, il Comando Carabinieri per la Tutela Ambiente, il Corpo Forestale dello Stato, Arpa Puglia e il CNR-IRSA;
- il citato Accordo di Programma Quadro per la Tutela Ambientale stipulato in data 9 Marzo 2007 con il Progetto di "Tutela Ambientale" aveva attivato un programma di azione comune nel settore della sicurezza, con specifico riferimento alla realizzazione e all'aggiornamento continuo della mappa dei siti inquinati: tale mappa era finalizzata alla ricostruzione di un quadro dei livelli di degrado ambientale presenti sul territorio regionale, con la duplice finalità sia di ottenere informazioni utili per la definizione delle priorità d'intervento relative alle successive azioni di prevenzione e bonifica, sia di porre in essere interventi volti al recupero funzionale degli ecosistemi, ed al ripristino ambientale dei siti inquinati nonché ad alimentare con informazioni aggiornate l'Anagrafe dei siti da bonificare, così come disposto dal comma 1 dell'art. 251 del d.lgs. n. 152/06 e smi ed il Sistema informativo per la Tutela Ambientale;
- il Progetto "Tutela Ambientale" aveva così previsto e distinto le sottoelencate attività in capo ai diversi soggetti attuatori coinvolti dall'Accordo:
 - *Forze dell'Ordine*: operazioni pianificate aggiuntive rispetto alle attività ordinarie inerenti a sopralluoghi per lo svolgimento del programma di monitoraggio dei siti inquinati e alle successive elaborazioni dei dati risultanti dal servizio svolto;
 - *Arpa Puglia*: attività di sopralluogo, campionamento e di indagine analitica al fine della verifica dello stato di contaminazione dei siti, acquisto delle attrezzature e registrazioni informatiche;
 - *CNR-IRSA*: attività di coordinamento dei dati da utilizzare ai fini della predisposizione di una banca dati.Gli obiettivi individuati in detta convenzione erano:
 1. aggiornare la situazione di insieme del territorio pugliese in relazione allo stato di salute ambientale;
 2. alimentare, con informazioni aggiornate, l'Anagrafe dei siti da bonificare, come disposto dal comma 1 dell'art. 251 del d.lgs. 152/06 e smi ed il Sistema Informativo per la Tutela dell'Ambiente (SITA), fornendo i dati di interesse al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente;
 3. censire i siti potenzialmente contaminati ed avviare l'analisi di rischio sito specifica allo scopo di accertare il superamento delle condizioni di rischio e di porre in essere le necessarie misure tecnico-amministrative;
 4. individuare le principali cause di inquinamento presenti in Puglia e/o derivanti da attività illecite, allo scopo di eliminare i pericoli per la salute umana e per l'ambiente,
 5. ottenere informazioni utili per la definizione delle priorità d'intervento relative alla caratterizzazione, alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti contaminati;
 6. attivare sinergie con le Amministrazioni Provinciali e Comunali per velocizzare e promuovere il rapido risanamento specie per le situazioni di minor rischio (ad esempio abbandoni di rifiuti) e per riportare sui certificati di destinazione urbanistica indicazioni in ordine all'eventuale avvenuto superamento delle concentrazioni di rischio;
 7. indurre un effetto deterrente e dissuasivo sui comportamenti illeciti e/o lesivi a danno del patrimonio ambientale, nel solco della prevenzione e, in aderenza al noto principio di derivazione comunitaria del "chi inquina paga";

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 124 del 10 Febbraio 2009 è stata disposta la prosecuzione delle attività di monitoraggio dei siti inquinanti regionali, verifica e controllo attraverso specifiche azioni da porre in essere mediante l'approvazione di un nuovo schema di convenzione nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro siglato in data 9 Marzo 2007. Tale rinnovo è stato disposto al fine di garantire il necessario supporto tecnico al Servizio Rifiuti e Bonifica regionale per le attività di verifica relative alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 ai sensi dell'art. 228 del Trattato — Causa C-135/05 per i siti censiti dal Corpo Forestale dello Stato come discariche abusive nel territorio regionale;
- con successive Deliberazioni di Giunta regionale n. 2561 del 22 Dicembre 2009, n. 2644 del 30 Novembre 2010, n. 2977 del 29 Dicembre 2011, n. 208 del 26 Febbraio 2014, n. 2677 del 16 Dicembre 2014 e n. 2406 del 22 Dicembre 2015 sono state prorogate le attività di cui all'Accordo di Programma Quadro "*Tutela Ambientale*" con le Forze dell'Ordine e sono stati riapprovati gli schemi di convenzione tra Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Comando Tutela Ambientale dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Arpa Puglia e CNR-IRSA: tanto è stato disposto al fine di proseguire l'incisiva azione di monitoraggio dei siti potenzialmente contaminati, di analisi dei flussi dei rifiuti e del contrasto alle ecomafie, finalizzata ad indurre un effetto deterrente e dissuasivo riferito al manifestarsi di comportamenti illeciti e/o lesivi a danno e detrimento della salute pubblica e del patrimonio ambientale, culturale ed alimentare, consentendo altresì il popolamento di banche dati funzionali all'aggiornamento dell'Anagrafe dei siti da bonificare. Le attività sono state prorogate anche in considerazione della rilevante presenza di discariche abusive e di abbandoni di materiali contenenti amianto censiti ed individuati nell'ambito delle attività svolte sul territorio regionale, nonché la necessità di implementare azioni orientate al perseguimento del principio "*chi inquina paga*".

Rilevato che:

- nell'ambito delle innanzi citate attività di prevenzione e vigilanza contemplate nell'Accordo di Programma Quadro del 9 marzo 2007 e svolte sul territorio regionale dal 2007 al 2014, anche a seguito della ricognizione delle attività svolte dai Comuni (quali enti locali preposti alla attuazione delle disposizioni discendenti dall'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e smi e dunque correlate al potere di emettere apposite ordinanze di rimozione dei rifiuti), nonché a valle di altra attività ricognitiva relativa alla presenza sul territorio regionale di fattispecie assimilabili a discariche abusive (i cui elementi costitutivi e tratti distintivi sono enucleabili da plurime statuizioni della Corte Giustizia Europea rese sul tema e che, a loro volta, rimandano a sentenze della Corte di Cassazione), i soggetti coinvolti nell'Accordo Quadro, partendo dai dati rinvenuti da detta ricognizione, hanno ritenuto opportuno procedere ad una più corretta e dettagliata distinzione tra le varie fattispecie di discarica abusiva e presenza di rifiuti non significativa, delineando una linea di demarcazione definita al fine di evitare commistioni tra fattispecie differenti;
- nell'ambito del precontenzioso comunitario di cui al caso "*Eu - Pilot 67 53 / 14 / ENVI Situazione di degrado ambientale del SIC IT91120011 'Valle Ofanto - Lago di Capaciotti'*" la Commissione Europea aveva sollevato talune criticità in riferimento a supposte violazioni della Direttiva n. 2008/98/CE (artt. 13 e 36), con specifico riferimento alle attività che lo Stato membro avrebbe dovuto porre in essere ai fini della rimozione e allo smaltimento di rifiuti presenti sul territorio regionale pugliese (in prossimità del SIC "*Valle Ofanto e Lago Capaciotti*") nonché in riferimento al cronoprogramma delle attività programmate per le attività di rimozione, coinvolgendo anche le Amministrazioni Comunali per le attività di stretta spettanza. Al fine di assolvere alle richieste di chiarimenti della Commissione Europea in ordine a tali criticità, in via preliminare veniva data comunicazione dell'esistenza di 2700 siti sul suolo regionale, perimetrati negli anni 2007-2014. Tali siti soggetti ad abbandoni sono stati registrati su schede contenenti diverse informazioni fra cui l'estensione del sito, il volume e la tipologia dei rifiuti ivi rinvenuti: tutti i dati sono stati riportati su un file GIS gestito da un'applicazione denominata "*Perimsiti*";
- al di enucleare dai 2700 siti perimetrati quelli che effettivamente rispondono alle caratteristiche distintive della fattispecie "discarica abusiva", nonché al fine di corrispondere alla Commissione Europea un dato

conforme alle reali situazioni presenti sul territorio (discarica abusiva oppure presenza di rifiuti non significativa), – a seguito anche di sopralluoghi *medio tempore* svolti dalle Forze dell’Ordine e da Arpa Puglia – nonché al fine di espungere dal novero dei siti inquinati quelli che non presentavano reali caratteristiche di pericolosità (a cagione, per esempio, della avvenuta rimozione dei rifiuti presenti oppure a valle delle analisi del sito dimostranti il non superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione), i soggetti coinvolti dall’Accordo ritenevano utile pervenire ad un aggiornamento dei dati inseriti nell’applicazione “Perimsiti”: tale attività, alla data di approvazione del documento definitivo delle Linee Guida, ha consentito pertanto di pervenire ad una migliore sistematizzazione dei dati, con una sensibile e significativa riduzione del numero delle fattispecie integranti sia la discarica abusiva che la presenza di rifiuti non significativa, la cui attività di rimozione è stata compulsata alle singole amministrazioni comunali dalla Regione Puglia con apposite comunicazioni in atti.

Considerato che:

- in riferimento alla evidenziata necessità di pervenire alla citata sistematizzazione dei dati discendenti dalle attività di monitoraggio e controllo, si sono svolti 4 incontri tra i diversi soggetti coinvolti che si sono conclusi in data 5 dicembre 2016, culminati con l’approvazione da parte del Tavolo del documento recante “*Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato dei rifiuti*”;
- tali incontri si sono svolti nelle date del 30 settembre, 8 novembre, 23 novembre e 5 dicembre 2016 durante i quali, rispettivamente:
 - sono state oggetto di approfondimento le definizioni di “Abbandono di rifiuti”, “Deposito incontrollato” e “Discarica abusiva”, tanto al fine di distinguere la discarica abusiva consistente “*nella realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti abbandonati “in maniera sistematica” ovvero nell’allestimento a discarica di una data area, con l’esecuzione, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, redazione, ecc. ovvero nell’abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini sia spaziali che quantitativi*” dalla presenza di rifiuti non significativa consistente “*nell’abbandono e nel deposito incontrollato non rilevante in termini spaziali e quantitativi di rifiuti sul suolo e nel suolo, in un’area a tal fine non autorizzata come conseguenza di un atto occasionale*”;
 - i partecipanti hanno convenuto di predisporre un documento destinato alle Amministrazioni Comunali avente le seguenti finalità:
 - fornire una corretta definizione di “Discarica abusiva” e “Presenza di rifiuti non significativa” sulla scorta dell’elaborazione dottrinale, giurisprudenziale e normativa;
 - fornire gli indirizzi per le procedure di rimozione dei rifiuti depositati in modo incontrollato;
 - fornire gli indirizzi per l’adozione delle Ordinanze di rimozione dei rifiuti;
 - definire le modalità di caratterizzazione dei rifiuti e le modalità di indagine del suolo;
 - declinare le conseguenti azioni amministrative in conformità alle disposizioni della Parte N del D.lgs. n. 152/2006 e smi;
 - sono stati viceversa approfonditi i seguenti documenti:
 - Protocollo Operativo di intervento;
 - Vademecum per la compilazione della scheda operativa;
 - Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti.
 - sono stati approvati i testi finali degli elaborati relativi al “*Protocollo operativo di intervento*” e a quello delle “*Linee Guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti*”.
- con nota pec del 7 Dicembre 2016 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, il Corpo Forestale dello Stato è stato invitato a sottoscrivere e condividere i contenuti del documento “*Linee Guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti*”. Ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alla richiesta richiamata.

Richiamati i disposti normativi di seguito indicati:

- l'art. 184 del D.lgs. 152/06 e smi, al comma 1 che stabilisce che: *“Sono rifiuti urbani:*
 - a) *i fiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*
 - b) *i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);*
 - c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*
 - d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua”;*
 - e) *i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,*
 - f) *i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);*
- l'art. 192 del D.lgs. 152/06 e smi, al comma 1 che dispone che *“L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”* e al comma 2 che *“Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;*
- l'art. 255 del D.lgs. 152/06 e smi, al comma 1 stabilisce che *“fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”* e al comma 3 stabilisce altresì che *“Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3”;*
- la violazione dei divieti di deposito incontrollato di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata, è sanzionata dagli art. 255 e 256 del D.lgs. 152/06 e smi;
- per quanto riferito alle strade pubbliche, l'articolo 14 del vigente Codice della Strada dispone che gli enti proprietari e concessionari, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, debbano provvedere (lett. a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e del loro arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.

Rilevato Che:

- come innanzi detto sotto il profilo delle competenze, la normativa vigente attribuisce all'autorità comunale l'adozione degli atti necessari per provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati, sia che essi si trovino in aree pubbliche o di uso pubblico, che su aree private;
- per le aree private l'intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti deve essere preceduto da una previa individuazione del proprietario privato dell'area e di invito a provvedere alla rimozione. Pertanto, ai fini della legittimità dell'ordine di rimozione di un deposito incontrollato di rifiuti, l'Amministrazione comunale deve dare adeguata dimostrazione, attraverso un'istruttoria completa ed esauriente, che la discarica abusiva o presenza di rifiuti non significativa sia avvenuta in un'area ben individuata ed appartenente in

modo certo ad un determinato soggetto imputabile per dolo o colpa. Ai sensi del comma 3 dell'art. 192 del TUA l'Amministrazione comunale deve avviare un contraddittorio con i soggetti interessati, al fine di accertarne la responsabilità, nonché avviare un procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 291/90 e smi.

Dato atto che:

- i soggetti attuatori dell'Accordo di Programma Quadro per la Tutela Ambientale, ad eccezione del Corpo Forestale dello Stato, hanno approvato in occasione della riunione del giorno 5 Dicembre 2016 il documento intitolato *"Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti"* rivolto ai Comuni in materia di rimozione del deposito incontrollato di rifiuti e per gli interventi di dissuasione e prevenzione del fenomeno dell'abbandono. Le stesse rappresentano un utile strumento operativo sia per realizzare la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti in tempi certi che per la corretta predisposizione dell'ordinanza di rimozione, allo scopo di evitare che questi permangano su strade e aree pubbliche e private;
- le *"Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti"* individuano le operazioni da porre in essere con l'ordinanza comunale e disciplinano le modalità di intervento nei casi più gravi ovvero qualora sussistano potenziali rischi per la tutela e la salute pubblica.

Ritenuto pertanto:

- di atto approvare il documento *"Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti"*;
- di demandare alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche regionale con il supporto della Sezione Vigilanza Ambientale e della Sezione Autorizzazioni Ambientali, le attività di indirizzo e di coordinamento con le Amministrazioni Comunali.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) e k) della l.r. n. 7/1997.

**Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001
e smi e della l.r. n. 28/01 e smi**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

La Giunta

- **udita:** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore,
- **vista** la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari, dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e dal Direttore del Dipartimento,
- ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA


di approvare la relazione dell'Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata e trascritta e, per l'effetto:

- **di approvare** il documento denominato *"Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti"* che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- **di demandare** alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche regionale con il supporto della Sezione Vigilanza Ambientale e della Sezione Autorizzazioni Ambientali, le attività di indirizzo e di coordinamento con le Amministrazioni Comunali;
- **di trasmettere** il presente atto, per il seguito di competenza, alla Città Metropolitana di Bari, alle Amministrazioni Comunali per il tramite dell'ANCI, nonché alle Amministrazioni Provinciali, alle ASL, al Comando Regionale della Guardia di Finanza, al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, al CNR IRSA, all'Arpa Puglia;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell' *"Amministrazione trasparente"* del sito web istituzionale.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti


Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 28 FACCIATF

ing. Barbara Valenzano
Barbara Valenzano

Linee Guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti



24 novembre 2016

[Handwritten signatures and initials]

Indice

PREMESSA	3
DEFINIZIONI	4
DISCARICA ABUSIVA	4
PRESENZA DI RIFIUTI NON SIGNIFICATIVA	5
ORDINANZE DI RIMOZIONE E SANZIONI	7
CONTENUTI DELL'ORDINANZA	8
MODALITÀ DI INTERVENTO NEI CASI PIÙ GRAVI E PROCEDURE DI EMERGENZA	9
LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI ECOREATI E LE PRESCRIZIONI ASSEVERATE	10
ALLEGATI	12
ALLEGATO 1 - SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI (AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - TITOLO VI "SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI" - CAPO I "SANZIONI" E DELLA LEGGE 68/2015 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE")	13
ALLEGATO 2: CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI	18
ALLEGATO 3: MODALITÀ DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI	19
ALLEGATO 4: MODALITÀ DI INDAGINE DEL SUOLO	26

Premessa

I risultati conseguiti nell'ambito delle attività di tutela ambientale realizzate nelle annualità 2003-2005 in Convenzione tra Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, Assessorato Regionale all'Ambiente, Guardia di Finanza, ARPA Puglia e CNR-IRSA, associati alla necessità di proseguire l'azione di monitoraggio e di prevenzione, hanno motivato la sottoscrizione di uno specifico "Accordo di Programma Quadro di Tutela Ambientale" esteso anche ad altre Forze dell'Ordine operanti nel settore ambientale, quali il Comando Tutela Ambiente dei Carabinieri ed il Corpo Forestale dello Stato.

L'"Accordo di Programma Quadro Tutela Ambientale" tra la Regione Puglia e la Guardia di Finanza, il Comando Carabinieri per la Tutela Ambiente, il Corpo Forestale dello Stato, Arpa Puglia e il CNR-IRSA è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 21 Maggio 2007. A tale Deliberazione hanno fatto seguito ulteriori provvedimenti di Giunta, volti a garantire la prosecuzione delle attività avviate.

Le Convenzioni stipulate per l'attuazione dell'Accordo di Programma hanno previsto le seguenti attività in capo ai diversi soggetti attuatori:

- Forze dell'Ordine - operazioni pianificate aggiuntive rispetto alle attività ordinarie inerenti sopralluoghi, ai mezzi utilizzati per lo svolgimento del programma di monitoraggio dei siti inquinati e alle successive elaborazioni dei dati dei risultati del servizio svolto;
- Arpa Puglia - sopralluoghi nei siti segnalati da altri soggetti non compresi nell'accordo; verifica del ripristino dei siti tramite ulteriori sopralluoghi; assistenza amministrativa per l'acquisizione di risorse da parte di tutti i soggetti ricompresi nell'accordo compresa la rendicontazione delle spese;
- CNR-IRSA - attività di coordinamento dei dati da utilizzare per la predisposizione di una banca dati, ovvero attività di supporto tecnico-scientifico e di raccordo tra l'Anagrafe dei siti da bonificare e tra le differenti banche dati implementate nell'ambito dei progetti "Banca dati tossicologica del suolo e dei prodotti derivati" e "Attività di tutela ambientale", entrambi realizzati per conto della Regione Puglia.

Le presenti Linee Guida recano gli indirizzi tecnico-operativi al fine di:

- fornire una corretta definizione di "Discarica abusiva" e "Presenza di rifiuti non significativa" sulla scorta dell'elaborazione dottrinale, giurisprudenziale e normativa;
- fornire gli indirizzi per le procedure di rimozione dei rifiuti depositati in modo incontrollato;
- fornire gli indirizzi per l'adozione dell'Ordinanza;
- definire le modalità di caratterizzazione dei rifiuti e le modalità di indagine del suolo;
- declinare le conseguenti azioni amministrative in conformità alle disposizioni della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e smi.

Definizioni

Discarica abusiva

La DISCARICA ABUSIVA consiste nella realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti abbancati "in maniera sistematica" ovvero nell'allestimento a discarica di una data area, con l'esecuzione, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc. ovvero nell'abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini sia spaziali che quantitativi.

La Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 29 Aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti, a livello Comunitario, ha qualificato la discarica come quell'"area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito rifiuti degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti e un'area adibita in modo permanente al deposito temporaneo dei rifiuti".

In Italia la discarica viene definita nel Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" come: "area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno".

La realizzazione e l'esercizio della discarica è ammesso solo se in possesso della prescritta autorizzazione, ex D.Lgs. n. 36/2003 o provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-sexies del TUA, rilasciata dall'Ente competente, in funzione della tipologia di discarica che si intende realizzare.

Nel corso degli anni, i diversi interventi della Suprema Corte, hanno chiarito ed integrato gli aspetti costituenti la "discarica abusiva", in particolare: "Affinché possa parlarsi di discarica abusiva, occorre che sussistano alcuni requisiti e caratteristiche particolari, indicativi della presenza di una vera e propria discarica, quali: una condotta, più o meno sistematica, ma comunque ripetuta nel tempo e non occasionale di accumulo di rifiuti su un'area; la destinazione dell'area a centro di raccolta dei rifiuti; lo scarico ripetuto di essi: il degrado (anche solo tendenziale) dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi; una consistente quantità di rifiuti depositati abusivamente; la definitività del loro abbandono". (ex multis: Cass. Pen. Sez. III Sentenza n.42436 del 30/11/10; Cass. Sez. III, Sentenza n. 45057 del 4/11/2008; Cass. Sez. III Sent. n. 21676 del 26.1.2007).

Inoltre, le condotte sanzionate dall'art. 256, comma 3 riguardano tanto la «realizzazione» che la «gestione» della discarica abusiva, la cui definizione è stata indicata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno precisato che la realizzazione "consiste nella destinazione ed allestimento a discarica di una data area, con l'effettuazione, di norma, delle opere a tal fine

occorrenti: -spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc.", mentre la gestione "presuppone l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste, nell'attivazione di una organizzazione, non importa se articolata o rudimentale, di persone, cose e/o macchine (come, ad esempio, quelle per il compattamento dei rifiuti) diretta al funzionamento della discarica" (Sez. Unite n. 12753 del 5/10/1994).

Pertanto, viene posto dalla prassi giurisprudenziale un primo tassello in ordine al concetto di discarica in merito al quale, affinché possa configurarsi il reato *de quo* è necessario che il soggetto ponga in essere delle opere strutturali dirette alla realizzazione della discarica o svolga l'attività di gestione in mancanza delle prescritte autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 36/2003 e smi.

Gli elementi distintivi della **DISCARICA ABUSIVA** sono:

1. organizzazione logistica diretta al funzionamento del sito nel quale sono stati riscontrati i rifiuti (sia all'interno che all'esterno di attività produttive, presenza di piste e accessi per mezzi, quali camion, traini, automobili, tricicli);
2. evidente differente origine dei materiali ammassati;
3. presenza di cumuli ripetuti e non occasionali di origine differente;
4. degrado ambientale ed alterazione permanente dell'area;
5. provenienza del rifiuto e gestione del sito richiedono mezzi che eccedono quelli normalmente disponibili al privato;
6. fini di lucro (continuo e plurimo), ovvero che l'attività svolta abbia prodotto un vantaggio economico. *del proprietario o gestore del sito*

Presenza di rifiuti non significativa

La **PRESENZA DI RIFIUTI NON SIGNIFICATIVA** consiste nell'abbandono e nel deposito incontrollato non rilevante in termini spaziali e quantitativi di rifiuti sul suolo e nel suolo, in un'area a tal fine non autorizzata come conseguenza di un atto occasionale.

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, a livello Comunitario, stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti.

L'art. 192 del D.Lgs. 152/06 e smi al comma 1 recita che "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. Altresì, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo richiamato, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. La presenza di rifiuti non significativa si verifica ogni qual volta sono rinvenuti accumuli di rifiuti in aree pubbliche o private, costituiti da beni o oggetti che sono in evidente "stato di abbandono", ovvero lasciati con incuria al degrado; si tratta spesso di beni di uso domestico o di provenienza urbana, ma a volte, si tratta, di rifiuti speciali

provenienti da lavorazioni artigianali o industriali; con potenziale tasso di inquinamento (fanghi o rifiuti pericolosi liquidi, ecc.).

È importante sottolineare l'elemento dell'occasionalità dell'evento perché si possa restare nella fattispecie di "PRESENZA DI RIFIUTI NON SIGNIFICATIVA", contrapposta alla "DISCARICA ABUSIVA"; è necessario, infatti, che l'abbandono sia occasionale e non ripetuto sistematicamente.

Gli elementi distintivi della **PRESENZA DI RIFIUTI NON SIGNIFICATIVA** sono:

1. occasionalità dell'abbandono dei rifiuti;
2. volume ed estensione ridotti;
3. insussistenza di degrado permanente dell'area.



Ordinanze di rimozione e Sanzioni

Le procedure di seguito descritte si applicano in tutti i casi di deposito incontrollato di rifiuti su un suolo.

Nel caso in cui venga rilevato un sito che presenti le caratteristiche riconducibili alla tipologia di una discarica abusiva, l'organo rilevatore dovrà acquisire preliminarmente le informazioni in ordine al regime autorizzativo, ciò al fine di distinguere situazioni equivalenti a discariche, ma autorizzate con ordinanze contingibili ed urgenti, da una discarica abusiva vera e propria.

L'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. attribuisce al Comune territorialmente competente il potere di emanare Ordinanze di rimozione, avvio a smaltimento/recupero e ripristino dello stato dei luoghi, in caso di deposito incontrollato di rifiuti (discarica abusiva o presenza di rifiuti non significativa) sul suolo e nel suolo.

Ai fini della legittimità dell'ordine di rimozione di un deposito incontrollato di rifiuti, l'Amministrazione comunale deve dare adeguata dimostrazione, attraverso un'istruttoria completa ed esauriente, che la discarica abusiva o presenza di rifiuti non significativa sia avvenuta in un'area ben individuata ed appartenente in modo certo ad un determinato soggetto imputabile per dolo o colpa. Ai sensi del comma 3 dell'art. 192 del TUA l'Amministrazione comunale deve avviare un contraddittorio con i soggetti interessati, al fine di accertarne la responsabilità, nonché avviare un procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 291/90 e s.m.i.


Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie (rimozione, avvio al recupero/smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi) ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. In ipotesi di accertata inottemperanza all'ordinanza di rimozione, il Comune deve eseguire l'intervento d'ufficio avvisando il soggetto responsabile dell'esecuzione in danno e del recupero delle spese sostenute.

Il Comune è quindi legittimato ad emettere un provvedimento successivo con il quale, dopo aver provveduto alla rimozione del deposito incontrollato di rifiuti su un terreno di proprietà privata, intima al soggetto risultato responsabile dell'abbandono, rimasto inadempiente rispetto al pregresso ordine di rimozione e di smaltimento di detti rifiuti, il pagamento degli esborsi sostenuti per la suddetta rimozione, corrispondenti al costo per il relativo smaltimento.

La violazione dei divieti di deposito incontrollato di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata, è sanzionata dagli art. 255 e 256 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, di cui all'Allegato 1 alle presenti Linee Guida.

L'art. 197 del TUA pone in capo alla Provincia territorialmente competente "il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta", ed altresì, l'art. 262 dispone che "Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la

Linee Guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti



pag.7

provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune".

È necessario sottolineare che, in base alla natura della violazione, in aggiunta o in alternativa alla sanzione amministrativa è prevista la pena dell'arresto; in questo caso è necessario adottare la notizia di reato da trasmettere alla Procura territorialmente competente.

È buona prassi realizzare successivamente alla rimozione, interventi dissuasivi di futuri depositi incontrollati di rifiuti, quali recinzioni, sistemi di videosorveglianza fissi o mobili, vigilanza sul territorio, apposizione di cartellonistica, applicazione di sanzioni, ecc.

Contenuti dell'Ordinanza

Al fine di orientare la stesura delle Ordinanze ex comma 3 dell'art.192 del D.Lgs. 152/06 si produce l'elenco delle operazioni da disporre a carico del soggetto obbligato alla rimozione, avendo come riferimento i documenti "Integrazioni Operative alle linee guida in materia di reati ambientali" n° int.67/2016 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e "Circolare nr. 936 sugli Ecoreati (Sulle prescrizioni impartibili al contravventore in casi standard)" Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Tali documenti sono stati emessi dall'A.G. a fronte della nuova normativa in tema di reati ambientali descritta nel capitolo successivo.

In caso di DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI è necessario disporre con Ordinanza le seguenti operazioni:

- a) Classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione del codice CER, ove necessario, ovvero qualora trattasi di rifiuti "non classificabili a vista" perché eterogenei oppure rientranti nelle categorie di rifiuti con codice CER a specchio, la caratterizzazione è disposta da parte di laboratorio accreditato;
- b) Rimozione completa dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi;
- c) Conferimento ad impianto di recupero (o in subordine, di smaltimento) autorizzato mediante impresa abilitata al trasporto, secondo la iniziale qualifica effettuata dalla PG e specificata sub a);
- d) Presentazione di documentazione attestante il trasporto e il conferimento sub c) indicate;
- e) Esito dell'eventuale indagine sul suolo che attesti il ripristino dei luoghi (e, quindi, nei casi che lo richiedano, verifica delle CSC).

Il tempo obbligatorio per la rimozione è pari a 30 giorni (40 giorni se necessaria l'analisi da parte del laboratorio accreditato; 70 giorni se necessaria anche la verifica delle CSC).

Nei casi più complessi la rimozione deve essere effettuata secondo un PIANO i cui contenuti minimi sono rappresentati nell'allegato 2 alle presenti Linee Guida.

La classificazione dei rifiuti relativamente alla fase di caratterizzazione, ovvero della definizione della pericolosità o meno degli stessi deve essere condotta secondo le modalità descritte nell'allegato 3.

Qualora sul sito, oggetto del deposito incontrollato di rifiuti, sussistano evidenze oggettive di una potenziale contaminazione, le indagini sul suolo devono essere condotte secondo quanto previsto dall'allegato 4 alle presenti Linee Guida.

Nel caso in cui gli esiti delle indagini analitiche effettuate sul suolo evidenzino il superamento delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V del D. Lgs. 152/06, in funzione della destinazione d'uso, dovranno essere avviate le procedure per la caratterizzazione dell'area di cui all'art.242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Modalità di intervento nei casi più gravi e procedure di emergenza

In presenza di un sito interessato da un deposito incontrollato di rifiuti, l'organo rilevatore può stimare la potenziale pericolosità dei materiali abbancati valutando, di caso in caso, evidenze tra cui:

- presenza di carcasse di animali;
- necrosi di specie vegetali;
- presenza di contenitori di liquidi di qualsiasi natura di cui siano note o meno le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche;
- presenza di sostanze di cui si evinca la pericolosità dalla lettura dell'etichetta sui contenitori o da effetti indotti, come moria di specie faunistiche o necrosi di specie vegetali;
- ritrovamento di sostanze sconosciute con spiccate caratteristiche organolettiche (odori e colori);
- ritrovamento di cumuli di materiale di cui si sospetti la pericolosità a seguito dell'accertamento della provenienza.

Nei casi sopraelencati la comunicazione al Comune Competente deve essere effettuata con urgenza, richiedendo allo stesso di emettere Ordinanza di rimozione ex art. 192 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, precisando che qualora non sia possibile la rimozione immediata da parte di una ditta specializzata, è necessario mettere in sicurezza d'urgenza entro le 24 ore sempre attraverso una ditta specializzata il/i cumulo/i di rifiuti o eventualmente l'area strettamente interessata (non sull'intera area circostante) attraverso coperture del/i cumulo/i, recinzioni/delimitazioni del soprasuolo interessato ed altre azioni atte a contenere la diffusione delle sorgenti della potenziale contaminazione, oltre che impedire il contatto con le altre matrici ambientali nonché con gli organismi viventi.

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria ritenga opportuno effettuare campionamenti per fornire elementi probanti, è opportuno sequestrare l'area assegnandone la custodia al proprietario e contattare ARPA per la progettazione dell'intervento analitico. Deve essere tenuto presente che non è possibile procedere ad accertamenti analitici su campioni per i quali non risulta descritto il metodo di campionamento.

Le operazioni di campo e laboratorio saranno orientate alla raccolta di informazioni basilari tra cui:

- provenienza del rifiuto;
- ciclo produttivo che lo ha generato;
- modalità di confezionamento;
- modalità di stoccaggio.



In funzione delle eventuali necessità, non già chiarite nel protocollo operativo di intervento, l'organo di P.G. potrà chiedere la collaborazione di ARPA (contattando la sede regionale

dell'Agenzia secondo l'attuale procedura di emergenza: fax:0805460113, telefono: 0805460111) che non si classificherà come sostitutiva degli adempimenti in capo al soggetto obbligato alla rimozione e che, valutata la situazione, assicurerà l'intervento più idoneo. In caso di emergenza Arpa Puglia interviene secondo le procedure codificate a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La nuova normativa in materia di ecoreati e le prescrizioni asseverate

La L. n. 68/2015 che sanziona i reati ambientali all'art. 1 definisce:

"*Inquinamento ambientale*" la condizione nella quale si verifica chiunque, abusivamente cagiona tale inquinamento, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

"*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*" se uno dei fatti sopra riportati deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

"*Disastro ambientale*" è costituito alternativamente nelle condizioni in cui si verifica:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.





La L. n. 68/2015 modifica la parte VI del TUA introducendo gli artt. 318-bis, ter e quater.

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-ter. (Prescrizioni)

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del

Linee Guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti

contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.


Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento)

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

ALLEGATI



W.A.



ALLEGATO 1 -- Schema riepilogativo delle principali sanzioni amministrative e penali (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Titolo VI "Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali" - Capo I "Sanzioni" e della Legge 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente")

CONDOTTA SANZIONATA	SANZIONE
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	
<p>Art. 255, comma 1 Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2 (abbandono e deposito incontrollati sul/nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee di qualsiasi genere di rifiuti); 226, comma 2 (immissione nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura); e 231, commi 1 e 2 (riguardante la demolizione dei veicoli a motore o di rimorchio).</p> <p>Nota: Se la condotta vietata è posta in essere da titolari di imprese o responsabili di enti, si applica la sanzione penale di cui all'art. 256, comma 2. Va ricordato che l'abbandono (e le altre attività vietate dalla disposizione in esame) è caratterizzato dalla occasionalità. Tale elemento caratterizzante va tenuto presente per distinguere queste attività da quelle di discarica.</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.</p>
<p>Art. 255, comma 1-bis Chiunque viola quanto stabilito dall'art. 232-ter (abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni nei centri abitati: cartacce, gomme da masticare, etc...).</p> <p>Se si viola l'art. 232-bis (abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi).</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 a euro 150. La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.</p>
<p>Art. 255, comma 2 Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.</p>

(disposizioni in materia di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione)	
Art. 255, comma 3 Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, (rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi) o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)	Sanzione penale con arresto fino ad un anno
Art. 256, comma 1 Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. Nota (comma 2): Le pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.	Sanzione penale: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Art. 256, comma 3 Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata Nota (comma 4): Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Sanzione penale con arresto da sei mesi a due anni e con ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Se la discarica è anche in parte per rifiuti pericolosi, arresto da uno a tre anni e ammenda da euro 5.200 a euro 52.000. Se l'area della discarica abusiva è di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, può conseguire la confisca dell'area salvo bonifica o ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 256, comma 5 Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi).	Sanzione penale con arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.
Art. 256, comma 6 Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni del DPR 15 luglio 2003,	Sanzione penale con arresto da tre mesi ad un anno o con ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

n. 254 come da articolo 227, comma 1, lettera b).)	Se i quantitativi non sono superiori a 200 litri o quantità equivalenti, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 2.600 a euro 15.500 .
Art. 256, comma 7 Violazioni di disposizioni in materia di veicoli, oli e grassi animali e vegetali esausti e beni in polietilene. Sanzioni amministrative applicabili ai gestori di centri di raccolta, concessionari e gestori delle succursali delle case costruttive di veicoli a motore e rimorchi, a chi detiene oli e grassi vegetali e animali esausti e a chi detiene rifiuti di beni in polietilene per inosservanza delle disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 231, commi 7,8 e 9, 233, commi 12 e 13 e 234, comma 14.	la sanzione amministrativa pecuniaria va da 260 euro a 1.550 euro.
Art. 256, commi 8 e 9 I soggetti obbligati che non adempiono alla partecipazione ai consorzi nazionali per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e dei consorzi nazionali per la gestione, la raccolta e il trattamento degli oli minerali usati.	sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro. Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
Art. 256-bis, comma 1-3-4 Chiunque effettua illecitamente la combustione di rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata. Nota (comma 3-4-6): le pene sono aumentate di un terzo qualora il delitto sia commesso rispettivamente da impresa o attività organizzata ed in territori dichiarati in stato di emergenza rifiuti. Tali pene non sono applicate per combustione di materiale vegetale pubblico o privato	Sanzione penale con reclusione dai due ai cinque anni. Se si tratta di rifiuti pericolosi, si va dai tre ai sei anni.
Art. 257, comma 1 e 2 Salvo costituzione di più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio Note (comma 3) La sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla esecuzione degli	Sanzione penale con arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (articoli 242 e seguenti). In caso di mancata comunicazione di cui all'articolo

<p>interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>(Comma 4) L'osservanza dei progetti approvati, ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali.</p>	<p>242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000.</p> <p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.500 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>
Legge 68/2015	
<p>Art. 1, comma 1</p> <p>Chiunque, abusivamente cagiona un "inquinamento ambientale",</p>	<p>Sanzione: è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<p>se dai fatti dell'inquinamento ambientale ne deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni.</p>	<p>Sanzione: la reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.</p>
<p>Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale</p>	<p>Sanzione: è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<p>Delitto colposo contro l'ambiente: se l'inquinamento e il disastro ambientale sono commessi per colpa</p>	<p>Sanzione: le pene previste suddette sono diminuite da un terzo a due terzi.</p>

Legge 549 del 1995	
<p>Art. 3, comma 32</p> <p>Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge.</p>	<p>Sanzione:</p> <p>300,00% del tributo accertato</p>
<p>Art. 3, comma 31</p> <p>Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.</p>	<p>Sanzione:</p> <p>dal 200,00% al 400,00% del tributo accertato</p>
<p>Art. 3, comma 31</p> <p>Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione.</p>	<p>Sanzione:</p> <p>da € 103,00 a € 516,00</p>

Allegato 2: Contenuti minimi del Piano di rimozione dei Rifiuti

Il Piano di Rimozione dei Rifiuti dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

- Descrizione dell'area interessata dall'intervento, anche con riferimento agli aspetti ambientali
- Superficie dell'area interessata
- Descrizione della tipologia dei rifiuti
- Volume dei rifiuti presenti, ove possibile suddivisi per tipologia
- Report fotografico dell'area e dei rifiuti presenti
- Modalità di movimentazione dei rifiuti
- Modalità di gestione dei rifiuti
- Modalità di campionamento ed analisi dei rifiuti
- Modalità di campionamento ed analisi del sedime
- Cronoprogramma delle attività

Allegato 3: Modalità di caratterizzazione dei rifiuti

La caratterizzazione dei rifiuti deve prevedere il rispetto di:

1. Modalità di campionamento;
2. Modalità di analisi.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al DM Ambiente 27 Settembre 2010.

1 - Modalità di campionamento

Al fine di uniformare il procedimento di campionamento dei rifiuti, indipendentemente dal loro diverso stato fisico e dalla loro giacitura (rifiuti stoccati in fusti, serbatoi, cisterne, autobotti, vasche, fosse, cumuli e silos) la campionatura deve essere eseguita secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802 relativa al campionamento manuale, alla preparazione ed analisi degli eluati relativi a rifiuti solidi, rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi.

La quantità del campione di rifiuto da prelevare e da avviare all'analisi di laboratorio deve essere congrua e determinata in funzione dei parametri da ricercare, eventualmente concordata tra le parti, se diverse (soggetto incaricato del campionamento con il laboratorio incaricato delle analisi).

Il campionamento deve essere eseguito da personale qualificato, utilizzando attrezzature e procedure di sicurezza adeguate al rifiuto da campionare.

Il personale addetto al campionamento deve:

- assicurarsi che i punti di campionamento siano accessibili in sicurezza e, ove necessario, siano disponibili i permessi per l'accesso al sito;
- assicurarsi che le attrezzature per il prelievo siano adatte allo scopo, pulite ed asciutte prima del loro utilizzo;
- accertarsi che il materiale, le attrezzature e tutto ciò che si usa durante il campionamento sia chimicamente e fisicamente compatibile con il materiale da campionare;
- assicurarsi che i campioni siano protetti da pioggia, polvere o altro materiale e siano sigillati immediatamente dopo il campionamento;
- assicurarsi che gli imballaggi siano integri e che i contenitori rimangano ben chiusi nel tempo.

La scelta dei contenitori in cui inserire il campione e le modalità di conservazione sono determinate essenzialmente dalla natura del rifiuto e dagli analiti da determinare, al fine di evitare cessioni da parte del contenitore e/o fenomeni corrosivi o di volatilizzazione o alterazioni e/o degradazioni. Le campionature devono sempre essere eseguite congiuntamente alla stesura di un verbale che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- A. Motivo dell'intervento;
- B. Data, ora e luogo del prelievo;
- C. Nominativo del personale prelevatore;
- D. Generalità del legale rappresentante della Ditta incaricata;

- E. Nominativi e qualifica delle persone presenti all'atto del prelievo;
- F. Modalità di campionamento e sigillatura dei campioni;
- G. Eventuali comunicazioni al laboratorio finalizzate alle conclusioni finali;
- H. Firma degli intervenuti.

2 - Modalità di analisi

I parametri da analizzare per il deposito incontrollato di rifiuti sono riportati nella successiva Tabella 1 e si riferiscono ai solidi.

Per i rifiuti liquidi abbandonati i parametri da ricercare ai fini della caratterizzazione di base sono dettati dalla tipologia di rifiuti abbandonati (solventi, oli, ecc.) in quanto destinati ad impianti di trattamento/recupero.

Tabella n.1 - Parametri da ricercare nei rifiuti solidi abbandonati			
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED ORGANOLETTICHE			
Aspetto:			pd
Colore:		Odore:	pd
P.C.I.		T.O.C.	pd
CARATTERIZZAZIONE DI BASE			
Composti Inorganici			
1	Alluminio (Al)		pd
2	Antimonio (Sb)		pd
3	Arsenico (As)		pd
4	Berillio (Be)		pd
5	Cadmio (Cd)		pd
6	Cobalto (Co)		pd
7	Cromo totale (Cr)		pd
8	Cromo VI (Cr)		pd
9	Ferro (Fe)		pd
10	Manganese (Mn)		pd
11	Mercurio (Hg)		pd
12	Nichel (Ni)		pd
13	Piombo (Pb)		pd
14	Rame totale (Cu)		pd
15	Selenio (Se)		pd
16	Stagno (Sn)		pd
17	Tallio (Tl)		pd

18	Vanadio (V)		pd
19	Zinco		pd
Policlorobifenili			
20	PCB-28		pd
21	PCB-52		pd
22	PCB-95		pd
23	PCB-101		pd
24	PCB-99		pd
25	PCB-81		pd
26	PCB-110		pd
27	PCB-151		pd
28	PCB-77		pd
29	PCB-149		pd
30	PCB-123		pd
31	PCB-118		pd
32	PCB-114		pd
33	PCB-146		pd
34	PCB-153		pd
35	PCB-105		pd
36	PCB-138		pd
37	PCB-187		pd
38	PCB-183		pd
39	PCB-126		pd
40	PCB-128		pd
41	PCB-167		pd
42	PCB-177		pd
43	PCB-156		pd
44	PCB-157		pd
45	PCB-180		pd
46	PCB-170		pd
47	PCB-169		pd
48	PCB-189		pd
49	PCB- (congeneri totali)		pd
<i>idrocarburi</i>			

Handwritten mark

Handwritten mark

50	Idrocarburi leggeri (C≤12)		pd
51	Idrocarburi leggeri (C>12)		pd
52	Idrocarburi leggeri (C≤12 e C>12)		pd
Idrocarburi Policiclici Aromatici^(a)			
53	Naftalene		
54	Acenaftilene		
55	Acenaftene		
56	Fluorene		
57	Fenantrene		
58	Antracene		
59	Fluorantene		
60	Benzo(j)Fluorantene		rc
61	Benzo(e)Pirene		rc
62	Pirene		
63	Benzo(a)Antracene		rc
64	Crisene		rc
65	Benzo(b)Fluorantene		rc
66	Benzo(k)Fluorantene		rc
67	Benzo(a)Pirene		rc
68	Indeno (1,2,3-c,d) Pirene		
69	Dibenzo(a,h)Antracene		
70	Benzo(g,h,i)Perilene		
71	Dibenzo(a,e)Pirene		rc
72	Dibenzo(a,h)Pirene		rc
73	Dibenzo(a,i)Pirene		
74	Dibenzo(a,l)Pirene		rc
75	IPA totali		
Solventi Aromatici^(b)			
76	Benzene		
77	Toluene		
78	Etilbenzene		
79	Stirene		

80	p-Xilene		
Alifatici Clorurati Cancerogeni^(b)			
81	Clorometano		
82	Diclorometano		
83	Triclorometano		
84	Cloruro di Vinile		
85	1,2-Dicloroetano		
86	1,1-Dicloroetilene		
87	Tricloroetilene		
88	Tetracloroetilene		
Alifatici Clorurati Non Cancerogeni^(b)			
89	1,1-Dicloroetano		
90	cis-1,2-Dicloroetilene		
91	trans-1,2-Dicloroetilene		
92	1,1,1-Tricloroetano		
93	1,2-Dicloropropano		
94	1,1,2-Tricloroetano		
95	1,2,3-Tricloropropano		
96	1,1,2,2-Tetracloroetano		
Alifatici Alogenati Cancerogeni^(b)			
97	Tribromometano		
98	1,2-Dibromoetano		
99	Dibromoclorometano		
100	Bromodiclorometano		
Altre Sostanze^(b)			
101	1,3-Butadiene		
102	Metil-terbutil-metiletere (MTBE)		
103	Piombo tetraetile		
Diossine E Furani^(c)			
104	2,3,7,8-Tcdf		
105	2,3,7,8-Tcdd		
106	1,2,3,7,8-Pcdf		
107	2,3,4,7,8-Pcdf		
108	1,2,3,7,8-Pcdd		

109	1,2,3,4,7,8-Hxcd		
110	1,2,3,6,7,8-Hxcdf		
111	2,3,4,6,7,8-Hxcdf		
112	1,2,3,7,8,9-Hxcdf		
113	1,2,3,4,7,8-Hxcd		
114	1,2,3,6,7,8-Hxcd		
115	1,2,3,7,8,9-Hxcd		
116	1,2,3,4,6,7,8-Hpcdf		
117	1,2,3,4,7,8,9-Hpcdf		
118	1,2,3,4,6,7,8-Hpcdd		
119	Ocdf		
120	Ocdd		
121	Σ PCDD e PCDF (in T.E.)		
POP'S:" Regolamento 850/2004/CE e s.m.i. relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE" (a)			
122	Diossine e Furani		
123	PCB		
124	4,4'-DDT		
125	Clordano (cis + trans)		
126	alfa-Esaclorocicloesano		
127	beta-Esaclorocicloesano		
128	gamma-Esaclorocicloesano		
129	delta-Esaclorocicloesano		
130	Aldrin		
131	Dieldrin		
132	Endrin		
133	Eptacloro		
134	Clordecone		
135	Mirex		
136	Toxafene		
137	Pentaclorobenzene		
138	Esaclorobenzene		
139	Esabromobifenile (PBB-128)		
PROVA DI LISCIVIAZIONE IN SOLUZIONE ACQUOSA : Liquido/Solido = 10 litri/Kg - UNI 10802/2004			

UNI ENV 13370/2002 - UNI ENV 12506/2002)		
140	Arsenico (As)	
141	Bario (Ba)	
142	Cadmio (Cd)	
143	Cromo (Cr)	
144	Rame (Cu)	
145	Mercurio (Hg)	
146	Molibdeno (Mo)	
147	Nichel (Ni)	
148	Piombo (Pb)	
149	Antimonio (Sb)	
150	Selenio (Se)	
151	Zinco (Zn)	
152	Cloruri (Cl ⁻)	
153	Fluoruri (F ⁻)	
154	Solfati (SO ₄ ²⁻)	
155	D.O.C. (*)	

Legenda:

con la sigla pd sono indicati i parametri di default da effettuare sui rifiuti solidi abbandonati;

(a) Qualora gli idrocarburi totali risultano in concentrazione > 1000 mg/Kg (parametro n. 52 della tabella), la determinazione degli idrocarburi Policiclici Aromatici è obbligatoria, quantomeno quelli a rischio cancerogeno, evidenziati in verde e contrassegnati con la lettera rc;

(b) la determinazione analitica dei corrispondenti parametri è obbligatoria solo nel caso di rifiuti con evidente odore di solventi;

(c) nel caso di rifiuti combustibili, si consiglia di procedere altresì alla determinazione delle Diossine e Furani;

(d) Qualora per i rifiuti solidi da conferire in discarica non sia possibile escludere la presenza degli inquinanti organici persistenti "POP's", ovvero i parametri da 122 a 139 elencati in tabella, la determinazione degli stessi è obbligatoria ai sensi del D.M. 27.09.10.

*Si richiama quanto disciplinato dal Dm Ambiente 27 Settembre 2010

Allegato 4: Modalità di indagine del suolo

La caratterizzazione del suolo deve prevedere il rispetto di:

1. Modalità di campionamento;
2. Modalità di analisi.

1 - Modalità di campionamento

Caso A): Modalità di campionamento su superficie pavimentata

Qualora, a seguito della rimozione del deposito incontrollato di rifiuti, sulla superficie pavimentata sottostante si rinverano evidenze di contaminazione, si procederà a rimuovere lo strato di asfalto o di pavimentazione per una superficie pari a quella apparentemente contaminata, comprensiva di un'area di rispetto. I materiali rimossi dovranno essere gestiti come rifiuti.

Si procederà quindi al prelievo di uno o più campioni di suolo, in funzione della superficie dell'area interessata, rappresentativi dei primi 20 cm, scartando in campo la frazione maggiore di 2 cm.

È necessario analizzare almeno 1 campione di suolo ogni 100 m² di area interessata dalla potenziale contaminazione. Ciascun campione dovrà essere prelevato in 2 aliquote, una delle quali deve rimanere a disposizione degli Enti di controllo per eventuali controanalisi.

Caso B): Modalità di campionamento su superfici parzialmente o totalmente non pavimentate

Nel caso di deposito incontrollato di rifiuti su suolo parzialmente o totalmente non pavimentato, si dovrà sempre procedere alla rimozione dei primi 10 cm di suolo sottostante, che dovrà essere gestito come un rifiuto.

Successivamente, e qualora sia necessario sulla base di quanto riportato al paragrafo 3 del Protocollo Operativo, si procederà ad effettuare prelievi di campioni di suolo rappresentativi dei primi 20 cm come di seguito specificato:

- in corrispondenza di evidenze di contaminazione, si procederà al prelievo di uno o più campioni di suolo, in funzione della superficie dell'area interessata, scartando in campo la frazione maggiore di 2 cm. È necessario prelevare almeno 1 campione di suolo ogni 100 m² di area di sedime interessata dalla potenziale contaminazione. Ciascun campione dovrà essere prelevato in 2 aliquote, una delle quali deve rimanere a disposizione degli Enti di controllo per eventuali controanalisi;
- nelle rimanenti aree, precedentemente interessate dalla presenza di rifiuti, ma non connotate da evidenze di contaminazione, si procederà a prelevare almeno 1 campione di suolo ogni 500 m², scartando in campo la frazione maggiore di 2 cm. Ciascun campione dovrà essere prelevato in 2 aliquote, una delle quali deve rimanere a disposizione degli Enti di controllo per eventuali controanalisi.

2 - Modalità di analisi

La selezione dei parametri da ricercare sul suolo dovrà avvenire sulla base delle caratteristiche dei rifiuti presenti sul sito. In ogni caso si dovrà procedere almeno alla determinazione del completo set analitico di cui alla Tabella 2. Le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore ai 2 mm, mentre la concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi comprensiva anche dello scheletro. Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire la misura di concentrazioni 10 volte inferiori rispetto ai valori di soglia di contaminazione definiti in Tabella 1 dell'All. 5, Parte IV, D.Lgs n. 152/06.

Tabella 2: Set standard di analiti minimo da determinare nel suolo.

Parametri	All. 5 Parte IV Titolo V D.Lgs n. 152/06 - Tab.1 Col. A (mg/Kg s.s.)	All. 5 Parte IV Titolo V D.Lgs n. 152/06 - Tab.1 Col. B (mg/Kg s.s.)
COMPOSTI INORGANICI		
1. Antimonio (Sb)	10	30
2. Arsenico (As)	20	50
3. Berillio (Be)	2	10
4. Cadmio (Cd)	2	15
5. Cobalto (Co)	20	250
6. Cromo totale (Cr)	150	800
7. Cromo VI (Cr)	2	15
8. Mercurio (Hg)	1	5
9. Nichel (Ni)	120	500
10. Piombo (Pb)	100	1000
11. Rame totale (Cu)	120	600
12. Selenio (Se)	3	15
13. Stagno (Sn)	1	350
14. Tallio (Tl)	1	10
15. Vanadio (V)	90	250
16. Zinco (Zn)	150	1500
IDROCARBURI		
17. Idrocarburi Pesanti (C>12)	50	750
ALTRE SOSTANZE		
18. Amianto	1000	1000
POLICLOROBIFENILI		
19. PCB-30	-----	-----
20. PCB-28	-----	-----
21. PCB-52	-----	-----
22. PCB-101	-----	-----
23. PCB-81	-----	-----
24. PCB-77	-----	-----
25. PCB-123	-----	-----
26. PCB-118	-----	-----
27. PCB-114	-----	-----
28. PCB-153	-----	-----
29. PCB-105	-----	-----
30. PCB-138	-----	-----
31. PCB-157	-----	-----
32. PCB-126	-----	-----

33. PCB-128
34. PCB-167
35. PCB-156
36. PCB-180
37. PCB-170
38. PCB-169
39. PCB-189
40. PCB (Congeneri totali)	0,06	5

In caso di presenza di rifiuti combustibili il set standard di analiti dovrà essere integrato, contemplando almeno quelli di cui alla Tabella 3.

Tabella n. 3: Parametri aggiuntivi da ricercare nei campioni di suolo in presenza di rifiuti combustibili.

Parametri	All. 5 Parte IV Titolo V D.Lgs n. 152/06 - Tab.1 Col. A (mg/Kg s.s.)	All. 5 Parte IV Titolo V D.Lgs n. 152/06 - Tab.1 Col. B (mg/Kg s.s.)
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI		
1. Pirene	5	50
2. Benzo(a)Antracene	0,5	10
3. Crisene	5	50
4. Benzo(b)Fluorantene	0,5	10
5. Benzo(k)Fluorantene	0,5	10
6. Benzo(a)Pirene	0,1	10
7. Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	0,1	5
8. Dibenzo(a,h)Antracene	0,1	10
9. Benzo(g,h,i)Perilene	0,1	10
10. Dibenzo(a,e)Pirene	0,1	10
11. Dibenzo(a,h)Pirene	0,1	10
12. Dibenzo(a,i)Pirene	0,1	10
13. Dibenzo(a,l)Pirene	0,1	10
14. Sommatoria Policiclici Aromatici (da 67 a 79)	10	100
DIOSSINE E FURANI		
15. 2,3,7,8-Tcdf
16. 2,3,7,8-Tcdd
17. 1,2,3,7,8-Pcdf
18. 2,3,4,7,8-Pcdf
19. 1,2,3,7,8-Pcdd
20. 1,2,3,4,7,8-Hxcdf
21. 1,2,3,6,7,8-Hxcdf
22. 2,3,4,6,7,8-Hxcdf
23. 1,2,3,7,8,9-Hxcdf
24. 1,2,3,4,7,8-Hxcdd
25. 1,2,3,6,7,8-Hxcdd
26. 1,2,3,7,8,9-Hxcdd
27. 1,2,3,4,6,7,8-Hpcdf
28. 1,2,3,4,7,8,9-Hpcdf
29. 1,2,3,4,6,7,8-Hpcdd
30. Ocdf
31. Ocdd
32. Σ PCDD e PCDF (in T.E.)	1 x 10 ⁻⁵	1 x 10 ⁻⁴

M/A